

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO CURRICULARE PREVISTO PER IL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

TRA

PROFESSIONAL TRAINING SRL, Agenzia di Formazione della Regione Lazio, con sede legale in Ciconia, Via delle Acacie 39 int. 5– 05018 Orvieto (TR), sede Operativa in Viterbo Via della Chimica snc, ente attuatore dei corsi per Operatore Socio Sanitario, nella persona del suo legale rappresentante M. Raffaella Polegri nata a [REDACTED] con Determina n. G12110 del 14/09/2022, d'ora in poi denominata "soggetto promotore"

E

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, C.F. e P.I. 01455570562, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, nato [REDACTED] domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda, in Viterbo, Vi [REDACTED], d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso

Che la Regione Lazio, ha approvato l'attività Formativa per il conseguimento della Qualifica di Operatore Socio sanitario (OSS) ;

Che l'Ente **PROFESSIONAL TRAINING SRL**, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere il suddetto corso in modalità autorizzato e non finanziato

Che l'Ente **PROFESSIONAL TRAINING SRL**, per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di inserire in tirocinio curriculare gli allievi beneficiari per una durata minima di 450 ore e massima di 550 ore, per il 50% delle ore in strutture sanitarie e per il restante 50% in strutture socio-assistenziali, residenziali o semiresidenziali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio curriculare per il corso di Operatore Socio Sanitario, il numero massimo di tirocinanti che può ospitare è di n. tre (3), che sarà svolto presso le Sedi di svolgimento dell'attività di tirocinio:
Denominazione Presidio 1: Ospedale Belcolle di Viterbo - Strada Sammartinese, Viterbo -
Denominazione Presidio 2: Ospedale di Civita Castellana - Via Ferretti, 169, Civita Castellana VT -
Denominazione Presidio 3: Ospedale di Tarquinia Viale Igea, 1, Tarquinia (VT) - Denominazione Presidio 4: Ospedale di Acquapendente - Via Cesare Battisti, 68, Acquapendente (VT)

ART. 2

"Il soggetto ospitante" dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio curriculare secondo il programma previsto dallo standard formativo regionale.

"Il soggetto ospitante" è classificato come struttura sanitaria.

"Il soggetto ospitante" s'impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, nonché a nominare propri dipendenti e/o collaboratori con la funzione di referenti di tirocinio-tutors aziendali per la totalità delle ore per allievo, ai fini della realizzazione dei programmi identificati per lo specifico percorso formativo.

ART. 3

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

ART. 4

Il tirocinio curriculare applicativo, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART. 5

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio curriculare sono inseriti nel Progetto Formativo di Tirocinio, proposti dal soggetto promotore di concerto con il legale rappresentante del *soggetto ospitante*. Tale documento predisposto dal Rappresentante del soggetto promotore deve essere approvato dal legale rappresentante del *soggetto ospitante*.

Nel Progetto Formativo sono individuati il Tutor per *il soggetto ed il* Tutor per il soggetto promotore. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, da inviare all'Ufficio Formazione e Tirocini in largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio (almeno 30gg), contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante (tutor aziendale);
- c) le aree del tirocinio (Area Medica, Chirurgica etc.);
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il soggetto promotore fornisce all'Ufficio Formazione e Tirocini i nominativi dei tirocinanti da inserire con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio.

Il soggetto Promotore fornisce ai tirocinanti le divise, le calzature e il cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Sono a carico del "soggetto promotore", la polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Il soggetto promotore è tenuto a far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si obbligano a:

- il tirocinante per quanto concerne gli orari di frequenza dovrà atenersi a quanto concordato con il tutor del soggetto ospitante ed adeguarsi al regolamento interno e alle norme e alle procedure della Struttura Ospitante;
- firmare il registro di rilevazione della presenza giornaliera;
- svolgere le attività previste dal programma di Tirocinio curriculare;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti e le prassi aziendali, fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ad averne cura, non apportare alcuna modifica di propria iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispettare le norme antinfortunistiche;
- collaborare con i tutors per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
- seguire le indicazioni del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale indicato dal *soggetto ospitante*;
- redigere su indicazione del tutor del soggetto promotore una relazione sull'attività svolta.

Il soggetto promotore è inoltre tenuto a:

- fornire ai tirocinanti le divise e le calzature idonee nonché il cartellino di riconoscimento.
- collaborare con il *soggetto ospitante* nel fornire agli allievi l'informazione preventiva in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- seguire i tirocinanti nei tempi e con le modalità concordate con il *soggetto ospitante* al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento del tirocinio-stage;
- comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL ed alla Regione Lazio;

Il soggetto promotore ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero precludere la sicurezza dell'allievo e/o il buon esito dell'esperienza di tirocinio- stage.

ART. 8

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio curriculare, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale necessari per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio curriculare, come concordato in sede di stipula della presente convenzione;
 - segnalare, in caso di incidente, l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla comunicazione agli Istituti assicurativi;
 - consentire al tutor individuato dal soggetto promotore, previ accordi con il tutor aziendale, l'accesso alle proprie strutture presso le quali i tirocinanti stanno svolgendo il tirocinio;
 - adempiere agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - assicurare che gli allievi ricevano una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, in particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
 - non sostituire la propria forza lavoro con i tirocinanti, per qualsiasi attività, anche straordinaria;
 - contribuire, a conclusione dell'esperienza, alla valutazione del tirocinio;
 - rilevare la presenza giornaliera dei tirocinanti su apposito registro, mediante firma apposta dal tutor aziendale;
 - rispettare e far rispettare il programma di Tirocinio curriculare in tutti i suoi aspetti;
 - mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore le eventuali assenze dei tirocinanti.

ART. 9

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto dei Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

ART. 10

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il “soggetto promotore” e il “soggetto ospitante” assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 11

La realizzazione del Tirocinio curriculare non comporta per *il soggetto ospitante* alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART. 12

Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che *il soggetto ospitante* intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti del *soggetto ospitante*.

ART. 13

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

ART. 14

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

ART. 15

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

Viterbo, li _____

PROFESSIONAL TRAINING SRL,
Il Legale Rappresentante

M. Raffaella Polegri

ASL di Viterbo
Commissario Straordinario

Dott. Egisto Bianconi